



Import Control System 2 (ICS2) Nota Agenzia delle Dogane su entrata in vigore dal 1° gennaio 2026

FAI INFORMA 253/2025 – NORME AUTOTRASPORTO

Facendo seguito all'avviso emesso lo scorso 25 agosto (sul quale vedi la circolare fai informa n. 183/2025 del 28 agosto u.s), sull'oramai prossima entrata in vigore – dal 1° gennaio 2026 – del sistema di controllo doganale Import Control System 2 (ICS2) Release 3, Step 3 per i vettori che introducono merci nel territorio doganale dell'Unione Europea (inclusi Irlanda del Nord, Svizzera e Norvegia), l'Agenzia delle Dogane ha emesso un nuovo [avviso datato 18 novembre u.s.](#), accompagnato da una successiva circolare del 20 novembre (vedi allegato) indirizzata alle principali associazioni del trasporto e della logistica, con la quale queste ultime sono state invitate a sensibilizzare i rispettivi associati in merito ai nuovi adempimenti.

L'Agenzia ricorda che sono soggette a questo sistema di controllo delle importazioni, i vettori stradali e ferroviari che trasportano merci verso l'Unione europea, compresi coloro che entrano nel territorio doganale dell'Unione a bordo di traghetti (cd. Ro-Ro) che, pertanto, devono presentare la Dichiarazione Sommaria d'Entrata (ENS) in anticipo, prima dell'arrivo al porto UE.

Infatti, il sistema ICS2 impone ai vettori che introducono merci nel territorio doganale dell'Unione Europea, l'obbligo di trasmettere una Entry Summary Declaration (ENS) completa almeno un'ora prima dell'arrivo alla frontiera (per maggiori dettagli si rimanda alle circolari FAI n. 25/075 del 26 febbraio 2025 e 25/218 del 16 luglio 2025).

Ai fini dell'invio della dichiarazione sommaria di entrata (ENS) per le merci che entrano nell'Unione Europa attraverso i confini nazionali, i vettori operanti nei settori stradali e ferroviari hanno l'obbligo di collegarsi al nuovo sistema di controllo delle importazioni ICS2 a partire dal 1° gennaio 2026. Pertanto, gli operatori sono stati invitati ad adottare tutte le iniziative di loro competenza entro la scadenza improrogabile del 31.12.2025; ciò tenuto conto che, ad oggi, solo 11 operatori hanno correttamente registrato un certificato di firma qualificata necessario per l'interoperabilità con lo STI.

Anche per questa fase gli operatori economici interessati, che intendano effettuare le dichiarazioni in proprio, dovranno provvedere alla connessione al sistema unionale STI (*Shared*

FAI – Federazione Autotrasportatori Italiani – Associazione Provinciale di Torino

INTERPORTO SITO - Via San Luigi n. 7 - 10043 Orbassano (TO)
Tel. 011/34.90.110 - Fax 011/55.08.081 – info@fai torino.it

Trader Interface), attenendosi alla procedura già resa disponibile sul portale istituzionale dell'Agenzia. In alternativa, gli operatori potranno valutare il ricorso a *service provider* esterni, al fine di evitare un'interconnessione diretta con i sistemi unionali e nazionali.

Gli operatori economici sono stati invitati ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni di presentazione delle dichiarazioni sommarie di entrata (ENS) nel nuovo sistema ICS2 per garantire la conformità ai requisiti di legge ed evitare potenziali ritardi e sanzioni; a tal fine, è essenziale che i soggetti che depositano le ENS forniscano dati accurati e completi per ogni spedizione a tutti i livelli della dichiarazione.

Infine, l'Agenzia rimanda agli avvisi pubblicati sul proprio sito web e alle istruzioni pubblicate nell'apposita sezione del medesimo portale [ICS 2 – Agenzia delle dogane e dei Monopoli](#), nonché alle informazioni periodicamente fornite dai competenti servizi della Commissione sulla pagina [Import Control System 2 – Taxation and Customs Union – European Commission](#) e alle relative informative pubblicate sulla pagina [ICS2 – Publications Office of the EU](#).

Infine, l'Agenzia evidenzia che il Sistema ICS1 non sarà più attivo a partire dal 01/01/2026. A partire da tale data, l'inadempienza agli obblighi di presentazione delle ENS e il mancato adeguamento al sistema ICS2 bloccherà l'operatività